



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SPOLETO
UFFICIO FALLIMENTARE

riunito in camera di consiglio in persone dei magistrati:

Dr.ssa Sara Trabalza	Presidente est.
Dott. Federico Falfari	Giudice
Dott. Alberto Cappellini	Giudice

ha emesso la seguente

SENTENZA

nel procedimento n. **64-1/2024** ruolo Procedimento Unitario promosso da: **SETTIMI GIANNI**, nato a Spoleto il 28/6/1973 (STTGNN63H28I921P) residente in Tevi (PG) e **FIOM CGIL di Perugia** (CF 94082100549), con sede legale in Perugia, Via del Bellocchio n. 26 in persona del suo legale rapp.te pt il segretario provinciale **MARCO BIZZARRI** nato a Foligno il 7/11/1984, CF BZZMRC84S07D653W, residente in Foligno (PG) entrambi elettivamente domiciliati in Perugia, Via XIV Settembre n. 73, presso lo studio legale dell'Avv. Luca Ceccarelli (CCCLCU75T10I921N) che li rappresenta e difende, in forza di procura in atti; nonché da **BAMBU' PATRIZIO** (C.F.: BMBPRZ58R29I921N) nato a Spoleto il 29.10.1958 e residente a Trevi (PG) Via Venezia e **GARGIULO ROBERTO** (C.F.: GRGRRT95C02C129W) nato a Castellammare di Stabia (NA) il 02.03.1995 e residente a Trevi (PG), Via Mons. Romero n. 11, rappresentati e difesi dall'Avv. Ezio Onori (C.F.: NROZEI71A23D653S) ed elettivamente domiciliati presso il suo Studio sito in Foligno alla Via Cipriano Piccolpasso n°4/A (p.e.c.: ezioonori@pec-avvocati.it; tel. e fax.: 0742.344889) giusta procura posta in calce al ricorso; - ricorrenti

contro

HI TECH BUS S.R.L., IN PERSONA DEL L.R.P.T., (P.I. 03299930549) con sede legale in Trevi (PG) Via I Maggio 1, in persona del legale rappresentante p.t. Pambuffetti Giuseppe, C.F. PMBGPP45D05I921A, nato a Spoleto (PG) il 05.04.1945, rappresentata e- difesa dall'Avv. Enzo Betori del Foro di Perugia, giusta delega a margine della memoria di costituzione;

avente ad oggetto: **DICHIARAZIONE DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE**



FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto introduttivo depositato il 25.07.2024, la ricorrente sopra indicata ha richiesto pronunciarsi l'apertura della liquidazione giudiziale della società HI TECH S.R.L., in persona del l.r.p.t, esponendo che:

- il sig. Gianni Settimi ha prestato attività lavorativa alle dipendenze della Hi Tech bus srl dal 1/7/2013 al 2/8/2023, data in cui ha rassegnato le proprie dimissioni per giusta causa, svolgendo le mansioni di operaio collaudatore di livello C2 del CCNL Metalmeccanici industria;
- alla cessazione del rapporto di lavoro il ricorrente è rimasto creditore nei confronti dell'ex datore di lavoro delle seguenti spettanze retributive: € 1.198,89 lordi a titolo di retribuzione dovuta per la mensilità di luglio 2023, detratto l'acconto di € 1.000,00 percepito in costanza di rapporto, € 5.575,17 lordi per spettanze retributive relative alla mensilità di agosto 2023, comprensiva di spettanze dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro e detratte le trattenute per ore non lavorate e recupero ferie godute in più (doc. 2) ed € 18.429,59 lordi a titolo di Trattamento di fine rapporto (doc. 3) e così per complessivi € 25.203,65 lordi;
- la FIOM della provincia di Perugia era invece creditrice nei confronti della Hi tech bus srl di somme dovute a titolo di contributi sindacali, ai sensi del vigente CCNL Metalmeccanici industria. Segnatamente, per il pagamento delle predette spettanze l'organizzazione sindacale ha chiesto e ottenuto dal Giudice del lavoro del Tribunale di Spoleto la pronuncia, ai sensi dell'art. 28 St. Lav., del Decreto cron n. 890/2023 del 29/5/2023 (doc. 4), con cui la Hi tech bus è stata condannata al pagamento della somma di € 4.606,93 a titolo di contributi sindacali maturati dal settembre 2020 sino alla data di deposito del ricorso introduttivo del giudizio, oltre alle spese legali liquidate nel provvedimento;
- in data 11/9/2023 le sopra menzionate parti hanno sottoscritto una transazione (doc. 5) con cui, stante l'avvenuto pagamento delle spese legali liquidate dal Giudice del lavoro di Spoleto, la Hi Tech bus si impegnava a versare alla FIOM CGIL di Perugia, in rate mensili di pari importo, la somma complessiva di € 5.626,39 a titolo di contributi sindacali dovuti per effetto del già menzionato Decreto cron 890/2023 e di quelli maturati successivamente sino alla data del 31/8/2023;
- la società debitrice, tuttavia, aveva versato la minore somma di € 1.550,00 e sempre con notevole ritardo rispetto alle scadenze pattuite, di tal che la FIOM CGIL di Perugia era ancora creditrice per i predetti titoli della somma complessiva di € 4.076,39 oltre a quanto dovuto a titolo di contributi sindacali per i mesi da settembre 2023 in poi;
- il credito complessivo dei ricorrenti ammontava, quindi, a non meno di € 29.280,04 lordi, ai quali si dovevano aggiungere le ulteriori spettanze dovute in favore dei numerosi ex dipendenti che dal settembre 2023 ad oggi si erano dimessi, stante il mancato pagamento delle spettanze retributive da parte della Hi Tech bus srl (Figoli Adriano, Zucchi Lorenzo, Bisogni Domenicangelo, Ettore Gioacchini ed altri);
- come risultava dall'ultimo bilancio d'esercizio depositato (docc. 6 - 7) la Hi tech bus srl aveva chiuso il 2022 con una perdita pari a € 410.332 che si andava a sommare a quelle registrate nei due anni precedenti: - € 576.950 nel 2020 e - € 646.869 nel 2021;
- per effetto dei profondi passivi registrati negli ultimi tre bilanci, il patrimonio netto della società era in negativo per € 1.564.686 e di nessuna consistenza paiono le ipotesi ventilate nella relazione di accompagnamento al bilancio circa la possibilità che la società acceda ad una forma di composizione negoziata della crisi d'impresa;
- la società aveva cessato ormai da tempo la propria attività, i dipendenti si erano tutti o quasi dimessi per giusta causa e non vi erano serie e concrete prospettive di ripresa dell'attività produttiva;
- alla stregua delle circostanze esposte, appariva evidente lo stato di insolvenza della resistente.



La parte ricorrente ha dunque concluso insistendo per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della parte resistente.

Con autonomo e distinto ricorso, riunito al primo, depositato in data 20.08.2024, Bambù Patrizio e Gargiulo Roberto hanno esposto che:

- il primo era creditore di HI TECH BUS S.R.L. (C.F. e P.IVA: 03299930549) con sede in Trevi alla Via I maggio n. 1 della somma di Euro 23.441,46 a titolo di T.F.R., in forza dell'ordinanza emessa dall'Ill.mo Giudice del lavoro la Dott.ssa Marta D'Auria del Tribunale di Spoleto, sez. lavoro, in data 21.06.2024 (R.G. n. 159/2024) (Doc. n. 1);
- Gargiulo Roberto era creditore di HI TECH BUS S.R.L. (C.F. e P.IVA: 03299930549) con sede in Trevi alla Via I maggio n. 1 della somma di Euro 11.057,30 a titolo di T.F.R., in forza dell'ordinanza emessa dall'Ill.mo Giudice del lavoro la Dott.ssa Marta D'Auria del Tribunale di Spoleto, sez. lavoro, in data 21.06.2024 (R.G. n. 162/2024) (Doc. n. 2);
- i due titoli esecutivi erano stati notificati contestualmente ai relativi atti di precetto in data 02.07.2024 (Doc. n. 3);
- il debitore non aveva spontaneamente ottemperato al pagamento nonostante la regolare notifica dei precetti;
- sussisteva lo stato di insolvenza della società debitrice.

Quest'ultima, regolare la notifica eseguita a cura della Cancelleria all'indirizzo di posta elettronica certificata, la società resistente si è costituita in giudizio aderendo alla domanda di apertura della liquidazione giudiziale. Acquisite le informazioni richieste ai sensi dell'art. 41 co. 6 CCI, all'esito dell'udienza del 19.09.2024, il procedimento giunge alla odierna decisione.

Tanto premesso, si osserva, in primo luogo, ai fini della verifica della legittimazione del creditore istante a proporre ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale, come il relativo credito, pur non necessitando di riconoscimento con sentenza definitiva, debba essere incidentalmente accertato nei suoi elementi costitutivi (*an* e *quantum*), sì da risultare titolo legittimante il concorso; prospettandosi, cioè, in termini tali da consentire la sua ammissione al passivo (cfr. Cass. 18 novembre 2011, n. 24309; Cass. S.U. 23 gennaio 2013, n. 1521). L'accertamento demandato al Tribunale in merito alla esistenza del credito, tuttavia, è solo incidentale con riferimento alla fondatezza delle ragioni della domanda, non essendo ammissibile svolgere una specifica attività istruttoria (cfr. Cass. n. 163 del 2016, n. 18128 del 2015).

Il vaglio della legittimazione del creditore agente richiede, quindi, una verifica sommaria dell'esistenza di ragioni creditorie in capo all'istante.

Sulla scorta dei principi di diritto che precedono e nei limiti dell'accertamento sommario imposto in questa sede, deve ritenersi sussistente la legittimazione ad agire delle odierne parti ricorrenti, le quali hanno proposto (tutte eccetto il Settimi) la presente iniziativa muniti di titolo esecutivo di formazione giudiziale (per quanto sopra ricostruito), non sussistendo, pertanto, alcuna incertezza sul punto (cfr. doc. 4 allegato al ricorso del 25.07.2024 e cfr. doc.ti. 1 e 2 allegati al ricorso del 20.08.2024).

In merito alla posizione del Settimi, si osserva come il relativo credito, pur non risultando da titolo esecutivo di formazione giudiziale, risulti cionondimeno comprovato dalla documentazione versata in atti (doc. ti 2 e 3 allegati al ricorso del 25.07.2024), in difetto di qualsivoglia contestazione circa l'esistenza e l'ammontare del debito da parte della società resistente, rimasta contumace nel presente provvedimento.



Risulta, altresì, il superamento della soglia di procedibilità di cui all'art. 49, ultimo comma, CCI, emergendo l'esistenza di debiti scaduti superiori alla soglia di euro 30.000,00.

Soccorre, anche al riguardo, la giurisprudenza di Legittimità, già consolidatasi nel vigore della legge fallimentare, la quale ha chiarito che, quanto al superamento della soglia di procedibilità di cui all'art. 15, ultimo comma, l.fall. di euro 30.000,00 (oggi dell'art. 49 u.c. CCII), ai fini del computo del limite minimo di fallibilità previsto dall'art. 15, comma 9, l.fall., deve aversi riguardo non solo al credito vantato dalla parte istante per la dichiarazione di fallimento (oggi di apertura della liquidazione giudiziale), ma anche ai debiti non pagati emersi nel corso dell'istruttoria prefallimentare che documentano altrettanti debiti scaduti del cui pagamento spetta al debitore fornire la prova (cfr. Cass. civ., sez. VI, 18/03/2016, n. 5377), i quali devono essere acclarati alla data della decisione sull'istanza e non al momento della sua proposizione (cfr. Cass. civ. sez. I, 25/06/2018, n. 16683).

La Suprema Corte (cfr. Cass. ord. 5377/2016), ha chiarito, pertanto, come occorra fare riferimento non solo al credito della parte istante per il fallimento, ma anche a tutti i debiti, comunque emersi nel corso dell'istruttoria, immediatamente esigibili nei confronti del debitore resistente.

Si rileva allora come, nella fattispecie in esame, la suddetta soglia risulti certamente superata avuto riguardo già alla sommatoria degli importi portati dai due distinti ricorsi (pari complessivamente ad euro 29.280,04 ed euro 34.498,76) ed, altresì, alla luce delle informazioni trasmesse che hanno messo in luce come la società resistente presenti debiti verso l'Erario, già affidati all'Agente della Riscossione per complessivi euro 1.514.274,21 alla data del 31.07.2024.

Anche il presupposto di cui all'art. 49 u.c. risulta, pertanto, certamente integrato.

La medesima parte resistente deve, inoltre, ritenersi soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI, non essendo stato, dalla stessa, dimostrato il mancato superamento delle soglie di cui all'art. 2 let d) ed il possesso congiunto dei requisiti indicati dalla norma ora richiamata.

Si ricorda, in particolare, come – ai sensi dell'art. 121 CCI non si faccia luogo alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale se risulti provato (dal debitore):

- un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo, nei tre esercizi antecedenti il deposito dell'istanza, non superiore ad Euro 300.000,00. Si ricorda che, la consistenza dell'attivo patrimoniale deve desumersi dall'art. 2424 c.c. e ricomprende le immobilizzazioni, l'attivo circolante, le attività finanziarie non costituenti immobilizzazioni, i ratei e i risconti, come documentati dai bilanci degli ultimi tre esercizi anteriori alla proposizione della domanda, sicché è irrilevante il momento dell'acquisto del cespite da parte dell'imprenditore- cfr. Cass. civ., 05/09/2018, n. 21647);
- ricavi lordi di ammontare complessivo annuo, sempre nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza, non superiore ad Euro 200.000,00 (ricordandosi, come per l'individuazione dei "ricavi lordi" occorre far riferimento alle voci nn. 1 e 5 dello schema obbligatorio del conto economico previsto dall'art. 2425, lett. a), c.c., non rientrando in tale nozione, invece, le voci nn. 2, 3 e 4 dello schema medesimo. Ciò, in quanto con tale espressione vanno intesi i ricavi in senso tecnico, dunque quelli per "vendite e prestazioni" e gli "altri ricavi e proventi" dello schema obbligatorio del conto economico, ma non - in particolare - le



variazioni delle rimanenze, le quali rappresentano dei costi comuni a più esercizi, che vengono sospesi, in conformità del principio di competenza economica di cui all'art. 2423-bis c.c. per essere rinviati ai successivi esercizi, in cui si conseguiranno i relativi ricavi" - cfr. Cass. civ., 19/04/2016, n. 7742);

- debiti, anche non scaduti, di ammontare non superiore ad Euro 500.000,00 alla data della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale: al riguardo, l'accertamento del requisito in commento va compiuto procedendo alla valutazione dell'esposizione complessiva dell'imprenditore, nella quale deve tenersi conto non solo dei debiti già sorti e appostati al passivo del bilancio, ma anche di quelli ulteriori, contestati in tutto o in parte, e ancora *sub iudice*);

Sotto il profilo probatorio, va allora ribadito l'insegnamento giurisprudenziale che addossa al debitore l'onere di dimostrare il possesso dei limiti ostativi indicati, prima dall'art. 1 L.F., oggi dall'art. 121 CCI. L'onere della prova del mancato superamento delle soglie previste dall'articolo 2, comma 1, lettera d) del CCI grava, infatti, sul debitore, ai sensi del citato articolo 121 CCI.

Dunque, dato che il regime concorsuale riformato ha delineato la figura dell'imprenditore soggetto alla liquidazione giudiziale affidandola in via esclusiva a parametri soggettivi di tipo quantitativo, il debitore, in applicazione del principio di prossimità della prova, ha l'onere di dimostrare di essere esente dal fallimento (oggi liquidazione giudiziale) tramite la dimostrazione del mancato superamento congiunto dei parametri dimensionali ivi prescritti (cfr. Cass. civ., 23/03/2018, n. 7372).

Si evidenzia, in proposito come già prima della costituzione in giudizio della resistente, il positivo superamento delle suddette soglie emergesse sulla base delle informazioni trasmesse dall'Agente della Riscossione, posto che alla data della odierna pronuncia, risultano debiti scaduti verso l'erario per un ammontare superiore al milione di euro.

Tra l'altro, dall'ultimo bilancio depositato dalla medesima resistente, risalente al 2022, trasmesso dal Registro Imprese, risulta il superamento delle soglie di cui sopra già con riferimento all'attivo ed al passivo, pari rispettivamente ad euro 947.415 ed euro 1.800.383, nonché ricavi per euro 387.005.

La medesima resistente, poi, costituita in giudizio ha prodotto i suddetti bilanci dai quali si trae ulteriore (invero non necessaria) conferma del superamento delle soglie di cui sopra.

Si reputano, dunque, integrati i presupposti dimensionali legittimanti la sollecitata apertura della procedura di liquidazione giudiziale, alla cui richiesta, del resto, ha aderito la medesima società convenuta nella propria memoria di costituzione.

Il tutto, considerando come la medesima parte resistenti risulti, altresì, versare in stato di insolvenza (art. 121 CCI ed art. 2 comma 1 let. b) del CCI) non essendo più in grado di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte, come desumibile, innanzitutto, dall'inadempimento dei debiti sopra citati.

Si osserva, al riguardo, come il concetto di insolvenza delineato dall'art. 2 comma 1 let. b), per quanto chiarito dalla giurisprudenza di Legittimità, debba essere accertato attraverso una valutazione globale, sia quantitativa che qualitativa, dei debiti e dei crediti, restando irrilevante (di regola e salvi casi eccezionali) ogni indagine sull'imputabilità o meno all'imprenditore medesimo delle cause del dissesto, ovvero sulla loro riferibilità a rapporti estranei all'impresa, così come sull'effettiva esistenza ed entità dei crediti fatti valere nei suoi



confronti (in questo senso, cfr. Cass. S.U. 13 marzo 2001, n. 115; Cass. 13 agosto 2004, n. 15769; Cass. 7 giugno 2012, n. 9253).

Invero, sul piano giuridico, l'insolvenza deve essere valutata sulla base di un preciso quadro normativo, che direttamente discende dalla previsione di legge. E tale preciso quadro si concentra sul debitore che non è "più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni" (cfr. art. 2 let. b) CCI), e di cui vanno ritenuti indici tanto gli "inadempimenti" quanto gli "altri fatti esteriori". Dacché il principio giurisprudenziale, più volte ribadito, per cui lo stato d'insolvenza dell'imprenditore commerciale "*si realizza in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non soltanto transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni a seguito del venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività, mentre resta in proposito irrilevante ogni indagine sull'imputabilità o meno all'imprenditore medesimo delle cause del dissesto, ovvero sulla loro riferibilità a rapporti estranei all'impresa, così come sull'effettiva esistenza ed entità dei crediti fatti valere nei suoi confronti*" (ex aliis Cass. Sez. U n. 115-01, Cass. Sez. U n. 1997-03 e via via fino alle più recenti). Da tanto consegue come sia necessario e sufficiente, sul piano del riscontro oggettivo di quello specifico status, l'accertamento di una situazione d'impotenza economico patrimoniale, idonea a privare di far fronte con mezzi "normali" ai propri debiti; accertamento ben suscettibile di esser desunto, dunque, più che dal rapporto tra attività e passività, dalla impossibilità dell'impresa di continuare a operare proficuamente sul mercato, fronteggiando con mezzi ordinari le obbligazioni (indicativamente, Cass. n. 2830-01).

La situazione di irreversibilità suddetta può essere desunta, nel contesto dei vari elementi, anche dal mancato pagamento dei debiti (addirittura di un solo debito: v. Cass. n. 19611-04).

Quel che interessa, infatti, è che l'inadempimento sia sintomatico di un giudizio di inidoneità solutoria strutturale del debitore, e che quindi sia oggetto di valutazione complessiva (cfr. Cass. n. 23437-17; conf. Cass. n. 5215- 08).

Applicandosi i principi di diritto che precedono al caso di specie, deve ritenersi sussistente lo stato di insolvenza della società resistente, desumibile:

- dal mancato pagamento dei debiti nei confronti delle odierne parti ricorrenti, inadempimento particolarmente significativo in quanto derivante da titoli esecutivi di formazione giudiziale e relativi a crediti da lavoro, dimostrando – pertanto – la incapacità della debitrice di far fronte al pagamento delle ordinarie obbligazioni di pagamento derivanti dallo svolgimento della propria attività imprenditoriale, trattandosi di crediti dei dipendenti;
- dagli ulteriori ingenti debiti verso l'Erario, comunicati dall'Agente della Riscossione, dall'INPS e da Agenzia delle Entrate, per un complessivo importo di oltre un milione di euro;
- dal mancato deposito di tutti i bilanci di esercizio relativi all'ultimo triennio, l'ultimo dei quali risale all'anno 2022, circostanza che non consente di appurare come la resistente possa fare effettivamente fronte, con i normali mezzi di pagamento, a siffatti rilevanti debiti;
- dall'evidente sbilancio negativo nel rapporto tra attivo e passivo che si ricava dall'ultimo bilancio prodotto, risultando chiuso il 2022 con una perdita pari a € 410.332 che si va a sommare a quelle registrate nei due anni precedenti: - € 576.950 nel 2020 e - € 646.869 nel 2021; sempre dalla lettura del medesimo bilancio risulta come il patrimonio netto è risultato in negativo per € 1.564.686, evidenziando una variazione in diminuzione di euro 646.869.



Sulla scorta di quanto precede, deve allora ritenersi sussistente l'insolvenza che legittima, unitamente agli altri elementi sopra esaminati, l'odierna pronuncia.

tenuto conto, ai fini della nomina del Curatore, dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;

visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI,

DICHIARA

l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di **HI TECH BUS S.R.L., IN PERSONA DEL L.R.P.T., (P.I. 03299930549) con sede legale in Trevi (PG) Via I Maggio 1, in persona del legale rappresentante p.t.,**

NOMINA

La Dott.ssa Sara Trabalza Giudice Delegato per la procedura;

NOMINA

Curatore il Rag. **Anna Maria Baroni** iscritta al n. 6890 dell'Albo dei Gestori della Crisi di Impresa che, alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI, risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina ai sensi dell'art. 126 CCI;

AUTORIZZA

il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 *quater*, 155 *quinquies* e 155 *sexies* disp. att. c.p.c.:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
- 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,

ORDINA

al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 *bis* c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;

STABILISCE

il giorno **23.01.2025 ore 9,45 e seg.ti** per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato nell'aula al primo piano del Tribunale di Spoleto, Corso Mazzini, presso la Cancelleria fallimentare;



ASSEGNA

il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;

AVVISA

i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute; nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;

SEGNALA

al Curatore che lo stesso:

- a) deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
- b) procede alla immediata ricognizione dei beni e, se necessario, alla immediata apposizione dei sigilli su tutti i beni che si trovano presso la sede principale dell'impresa nonché su tutti gli altri beni del debitore (ovunque essi si trovino), secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quanto non è possibile procedere immediatamente al loro inventario, ai sensi dell'art. 193 CCII;
- c) deve provvedere alla redazione dell'inventario nel più breve termine possibile, in ottemperanza al disposto dell'art. 195 CCII.;
- d) deve predisporre il programma di liquidazione di cui all'art. 213 CCII entro 60 giorni dalla redazione dell'inventario e in ogni caso non oltre 150 giorni dalla pubblicazione della presente sentenza (salva la possibilità di successive modificazioni e integrazioni del predetto programma, ai sensi del comma 6 del medesimo art. 213 CCII.), precisando che il mancato rispetto del predetto termine di 150 giorni senza giustificato motivo è giusta causa di revoca del curatore;
- e) deve presentare al giudice delegato, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente sentenza, la relazione di cui all'art. 130 co. 1, CCII, nonché, ai sensi del comma 4 della medesima disposizione,



entro 60 giorni dal decreto di esecutorietà dello stato passivo, la relazione particolareggiata prevista dallo stesso comma 4 e con il contenuto ivi specificato;

f) deve comunicare al giudice delegato, nel più breve tempo possibile, il nominativo dei creditori che hanno dato la propria disponibilità ad assumere l'incarico di membro del comitato dei creditori, in modo da consentire la nomina del predetto comitato da parte del giudice delegato in conformità a quanto previsto dall'art. 140 CCII;

DISPONE

la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115;

DISPONE

che la presente sentenza venga comunicata al ricorrente (debitore sottoposto a liquidazione giudiziale) ed al Curatore, nonché che la stessa iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.

Spoletto, 26.09.2024

Il Presidente est.

Dott.ssa Sara Trabalza

